

## **Tribunale di Verbania**

### **Procedure concorsuali**

#### **DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

- ART. 68 D.L.vo 12 luglio 2019 n. 14 –

Il Giudice, dott. Antonietta Sacco

nel procedimento unitario iscritto al n. 44-1/2025 RG

ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO**

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 25.09.2025 da ANNA MARIA SILVESTRO (C.F. SLVNMR73C71D332B), nata a Domodossola il 31 marzo 1973, residente a Domodossola, alla via Sant'Antonio n. 11 con l'ausilio dell'avv. Luca Perna La Torre, nominato O.C.C.;

richiamato il provvedimento emesso in data 14.10.2025 per l'integrazione della proposta e della documentazione, ex art. 70 CCII;

viste le integrazioni della originaria proposta effettuate con depositi in data 17.10.2025 e 27.10.2025,

ritenuta la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario del Tribunale di Verbania del luogo di residenza dell'istante;

dato atto del deposito della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67 CCII;

rilevato che alla ricorrente deve riconoscersi la qualità di consumatore e che i debiti oggetto del piano devono ritenersi di origine consumeristica in quanto la sig.ra Silvestro aveva svolto attività di impresa che è cessata a far data dal 1998 e i cui debiti risultano del tutto saldati;

rilevato, sulla scorta del parere dell'OCC e della documentazione allegata alla proposta, che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento;

considerato che, allo stato, non è stata evidenziata la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII, e, in particolare, che l'OCC ha,



sotto il profilo della meritevolezza, escluso che la situazione di indebitamento sia stata causata da colpa grave, malafede o frode, dovendosi invece riportare alle cause impreviste ed imprevedibili dedotte nel ricorso introduttivo, e quindi nella sostanza alla contrazione di reddito della ricorrente per le precarie condizioni di salute;

rilevato che l'esposizione debitoria della ricorrente è indicata in complessivi **€. 66.699,68**, ed è così composta:

- 1) Agos Ducato per i finanziamenti contratti €. 89.214,00 (di cui, in realtà – come da precisazione dello stesso creditore - €. 54.237,53 per capitale puro);
- 2) Agos Carta Attiva €. 2.143,69;
- 3) Agos carta Unieuro €. 70,50;
- 4) A.E.R. €. 6.767,54, di cui €. 1.892,11 in via privilegiata ed €. 4.875,43 in via chirografaria;
- 5) Comune di Domodossola €. 488,29 in via privilegiata.
- 6) American Express €. 400,00;
- 7) Banca Credit Agricole all'11 giugno 2025 €. 2.470,42;
- 8) Cofidis, circa €. 122,00

oltre spese prededucibili di procedura, al netto degli acconti già versati, indicate in € 2.409, iva inclusa;

considerato che la proposta formulata dalla debitrice prevede un versamento mensile di €. 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per 6 anni, ovvero 72 mensilità, pari ad €.  
39.600,00, cui deve aggiungersi la somma di €. 7.464,00 così come accantonata con  
le due polizze assicurative accese con Assicurazioni Generali, riscattabili a febbraio ed  
a marzo 2026 e, quindi, rimettibili ai creditori in un'unica soluzione al momento del  
riscatto, e così per totali complessivi **€. 47.064,00;**

osservato che, con il piano proposto:

a) sarà interamente soddisfatto, in prededuzione, il compenso dell'OCC, nonché sarà integralmente pagato il credito privilegiato del Comune di Domodossola, nonché – per la quota di privilegio - anche il credito vantato da ADER, e ciò mediante la provvista che sarà ricavata sia dall'incasso delle polizze assicurative sopra citate (e pertanto tra febbraio e marzo 2026), sia dall'incasso dei ratei offerti dalla debitrice ed in scadenza immediatamente successiva, così da rispettare il biennio *ex lege* previsto per il pagamento dei creditori privilegiati, oltre alla corresponsione degli interessi che matureranno fino all'effettivo pagamento (ex art. 67, comma 4 ult. periodo CCII);



b) tutti gli altri creditori (chirografari), nonché la quota al chirografo del credito di Agenzia delle Entrate e Riscossione (per €. 4.875,43), verranno soddisfatti nella misura del 68,37 % del rispettivo credito;

considerato, poi, che l'OCC ha attestato la fattibilità economica del piano;

rilevato infine che non vi è stata richiesta, da parte debitrice, di adozione delle misure protettive ex art. 70 comma 4 CCII,

ritenuto che occorre quindi dar corso alla procedura con gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII

P.Q.M.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale a cura della Cancelleria.

Dispone che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta e il medesimo decreto a tutti i creditori

Dispone che i creditori ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico.

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC

dispone che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca a questo Giudice proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi ai proponenti, all'OCC.

Verbania, 7.11.2025

Il Giudice

Antonietta Sacco

